



Firmato digitalmente da GIUSEPPE ANTONIO LA Gamba
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI FIRENZE:80005930484

Avv. GIUSEPPE ANTONIO LA Gamba
NOTAIO IN PRATO
PRATO - Via Rimini, 27 - Tel 0574/603308 Fax 0574/433190
E-Mail: glagamba@notariato.it
www.notaiolagamba.it

Repertorio n.135.386

Raccolta n.32.811

VERBALE

di assemblea della

"TEATRI D'IMBARCO ETS"

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO
TERRITORIALE DI PRATO

Il giorno ventotto aprile duemilaventitré alle ore quindici e trenta minuti.

IL 04/05/2023

In Prato alla via Rimini n.27.

AL N° 5477

Avanti a me Avvocato Giuseppe Antonio LA Gamba, Notaio in Prato, iscritto

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

E' PRESENTE

- ZAVAGLI RICCIARDELLI Nicola, nato a Rimini il 18 aprile 1961 e domicilia-

to per la carica ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto non in

proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Direttivo e legale

rappresentante della **"TEATRI D'IMBARCO ETS"**, con sede legale in Firenze

alla via del Pesciolino n.26/A presso il Teatro delle Spiagge, iscritta alla

C.C.I.A.A. di Firenze al n.ro FI - 639895 R.E.A., partita iva 05287400484, nume-

ro Registro Imprese e codice fiscale 94095400480.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente che mi dichiara di

essere qui convenuto nell'ora e nel giorno suindicati per partecipare all'assem-

blea della predetta associazione.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il predetto comparente che invita me

Notaio a far constatare da pubblico verbale le delibere che l'assemblea andrà ad

adottare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione di un nuovo statuto come richiesto dal RUNTS;

	2. istanza per il riconoscimento personalità giuridica.	
	Il presidente dichiara e constata:	
	- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:	
	- esso comparente, Presidente;	
	- D'AGOSTINO Vladimiro, Vice Presidente;	
	- VISIBELLI Beatrice, Consigliere;	
	- PALMI Cristhian, Consigliere;	
	- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata come per legge e	
	statuto sociale ed è in seconda convocazione;	
	- che sono presenti i soci indicati nel foglio presenze che, consegnatomi dal com-	
	parente si allega al presente atto sotto la lettera "A";	
	- che dunque la presente assemblea è valida ed atta a deliberare sull'ordine del	
	giorno sopra specificato verso il quale gli associati non hanno eccezioni da solle-	
	vare.	
	Unificando i primi due punti all'ordine del giorno, il Presidente espone all'as-	
	semblea l'opportunità:	
	- di approvare un nuovo statuto dell'associazione come richiesto dal Registro U-	
	nico Nazionale del Terzo Settore e di modificare conseguentemente la denomi-	
	nazione in "TEATRI D'IMBARCO ASSOCIAZIONE ETS";	
	- di fare istanza di riconoscimento per la personalità giuridica dell'associazione.	
	L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità	
	DELIBERA	
	- di approvare un nuovo statuto dell'associazione e di modificare conseguente-	
	mente la denominazione in "TEATRI D'IMBARCO ASSOCIAZIONE ETS";	
	- di fare istanza di riconoscimento per la personalità giuridica dell'associazione.	

	Le modifiche sopra deliberate meglio si evincono dal testo dello statuto dell'as-	
	sociazione, che completamente rielaborato, si allega al presente atto sotto la let-	
	tera "B".	
	L'assemblea, infine, delega il Presidente ad apportare al presente atto quelle	
	modifiche che fossero richieste dalle autorità competenti in sede di perfeziona-	
	mento ed ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.	
	Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta essen-	
	do le ore sedici.	
	Il comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevan-	
	za penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, di-	
	chiara:	
	- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione	
	dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio ro-	
	gante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;	
	- che tali informazioni e dati sono aggiornati.	
	La parte dà atto di aver preso visione, ricevendone da me copia, dell'Informati-	
	va redatta ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo 2016/679. e consente, per	
	quanto occorrer possa, al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro co-	
	municazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informati-	
	va stessa, acconsentendo, nello specifico, al trattamento dei dati c.d. "particola-	
	ri",	
	La parte mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta co-	
	noscenza.	
	Di quest'atto ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo dichiara	
	conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive quando sono le ore sedi-	

[illegible]

	Scritto a macchina e completato di proprio pugno da persona di mia fiducia e da	
	me Notaio su un foglio per tre pagine e fin qui della quarta.	

	F.to Nicola ZAVAGLI RICCIARDELLI	
--	----------------------------------	--

	GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA NOTAIO	
--	----------------------------------	--

Verbale di Assemblea della

"TEATRI D'IMBARCO ETS"

sede legale in Firenze alla via del Pesciolino n.26/A

del 28 aprile 2023

ALLEGATO 1/A4

REP. N. 135-385

RACC. N. 32811

1 NICOLA ZAVAGLI

Nicola Zavagli

2 BEATRICE VISIBELLI

Beatrice Visibelli

3 CRISTIAN PALMI

Cristian Palmi

4 VLADIMIRO D'AGOSTINO

Vladimiro D'Agostino

5 MARCO NATALUCCI

6 GIOVANNI ESPOSITO

7 ANDREA ZORZI

8 ALICE MOLLICA

9 ANTONELLA MORETTI

10 RICCARDO GARGIULO

11 GIOVANNI MONZITTA

12 NICOLETTA MARIA LOISI

13 PAOLO BONI

14 FRANCESCA PINGITORE



15 MATILDE ZAVAGLI

16 LUCA CINI

17 FRANCESCA CINTELLI

18 LAPO BATISTI

19 PAOLO DEL PERUGIA

20 GIULIA VASTA

21 PAOLA BARBIERI

22 CINZIA CAMERA

23 SONIA GORGERI

24 RAMONA BARCI

25 ROSA DE MARTINO

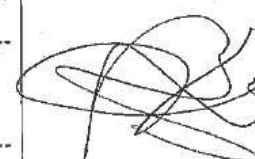
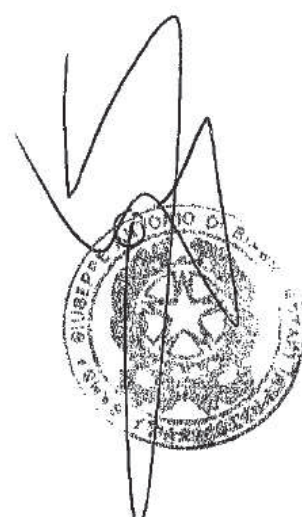
26 FRANCESCO CRESCIOLI

27 SOFIA AGOSTA

28 GIACOMO FABBO

29 GRETA TANNORELLA

30 PIETRO BATTISTI



31 ANDREA FALLI

32 NERI VITALI

33 GABRIELE TIGLIO

34 MARTINA GNESINI

35 COSTANZA BENVENUTI

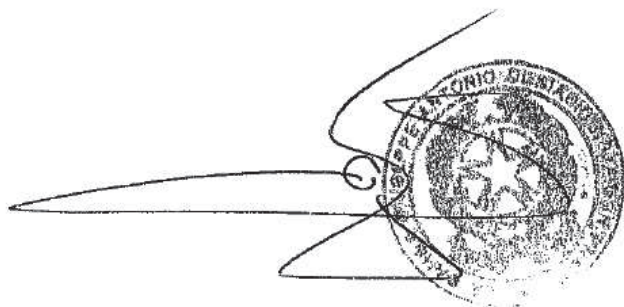
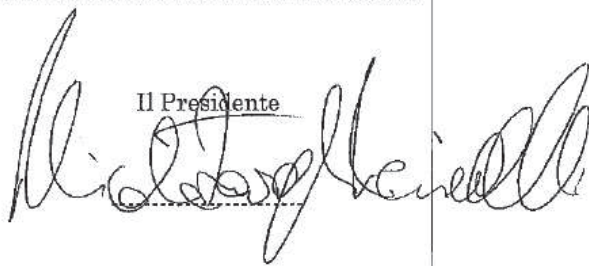
36 FRANCOIS MESHREKI

37 NICCOLO' TACCHINI

38 MARGOT GHERARDI

39 LEONARDO DE MARIA

Il Presidente



Associazione

"Teatri d'Imbarco"

Ente Terzo Settore

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione artistica e culturale **"Teatri d'imbarco associazione ETS"**, qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale Ente del Terzo Settore a norma del codice del terzo settore (Decreto Legislativo n. 117 del 2017), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo ETS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, possano essere necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- diffusione della cultura teatrale, musicale, della danza, delle arti visive e di tutte le attività ad esse legate. L'associazione porrà particolare impegno nella realizzazione di progetti teatrali che possano avere un contenuto utile alla crescita e alla formazione della gioventù e che analizzino, facendo riflettere, i problemi della nostra società, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più deboli (anziani, minoranze etniche, razzismo, povertà e sottosviluppo). L'attività dell'associazione inoltre porrà particolare cura nell'analisi storica

ALLEGATO "B"

AL REP. N.135.386

del nostro passato come momento di riflessione comune.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. I soci minorenni potranno svolgere la propria attività all'interno dell'associazione, sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

5. Gli Associati si distinguono in:

A. Associati ordinari: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

B. Associati Fruttori: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi partecipando come allievi alle attività dell'associazio-

ne; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

C. Associati Sostenitori: contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota annuale e con contributi economici volontari o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.

D. Associati Onorari: il Consiglio di Presidenza può nominare a sua discrezione persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel campo delle attività istituzionali dell'associazione; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. L'esercizio relativo al diritto di voto, in caso di minor età, deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

4. La quota associativa deve essere versata ogni anno entro e non oltre il 28 febbraio e, all'atto della prima ammissione, entro un mese dalla delibera del consiglio.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento del-

la quota associativa.

- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- d) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- 1- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione, in sede straordinaria;

2- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa, in sede straordinaria;

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quarto degli associati, dalla maggioranza del consiglio o dal Presidente; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione, o sui suoi social network, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con affissione presso la sede sociale, oppure con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo si attingerà alla lista dei non eletti. In caso di esaurimento o assenza del numero dei non eletti, il Presidente dovrà convocare l'assemblea per nuove elezioni. Se dovesse mancare la maggioranza degli amministratori il pre-

sidente, o il vicepresidente, dovranno convocare l'assemblea con la massima urgenza e, comunque, non oltre i 30 giorni.

4. Il Consiglio Direttivo assegna gli eventuali incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente se previsto, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga almeno il 50% dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- f) deliberare l'adesione dell'Associazione a manifestazioni e altre organizzazioni;
- g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- h) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n.

117/2017;

- i) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- j) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con poteri di revoca;
- k) stabilire la quota sociale annuale;
- l) nominare tra gli associati i responsabili dei vari settori ove necessario;
- m) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più associati lo svolgimento di determinati incarichi o delegare, anche a persone esterne all'Associazione, la soluzione di determinati problemi.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
5. Il Vice Presidente se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Organo di Controllo

All'Organo di Controllo, se nominato, spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; deve inoltre sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

L'assemblea può nominare un unico revisore oppure procedere alla nomina di un collegio di tre revisori dei conti.

L'organo di controllo deve redigere la relazione e presentarla all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio di Presidenza e sottoporre sempre all'Assemblea eventuali proposte per il miglior funzionamento della gestione complessiva dell'Associazione.

L'organo di controllo, se nominato, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per tre anni. L'organo di Controllo è rieleggibile.

Art. 17 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 18 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 20 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21 Clausola Mediatoria

Ogni controversia nascente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione e/o inadempimento del presente Statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e ss. mm. ii., e secondo le disposizioni del Regolamento di procedura del Servizio di Mediazione della CCIAA di Firenze, iscritto al n.4 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. In caso di sospensione o cancellazione di detto Organismo dal Registro, il tentativo di mediazione si svolgerà da

vanti all'Organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove il giudizio ovvero da parte di chi, chiamato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi prenda parte, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

La presentazione della domanda di conciliazione non preclude comunque l'attivazione di procedure cautelari.

In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato amministrato in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato secondo detto Regolamento. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.

Art.22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

F.to Nicola ZAVAGLI RICCIARDELLI

GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA NOTAIO

Certifico io Avvocato Giuseppe Antonio LA GAMBA, Notaio in Prato, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale analogico conservato nella mia raccolta.
Prato lì 3 luglio 2024

firmato digitalmente dal Notaio Giuseppe Antonio LA GAMBA